

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Referenti per il presente documento:

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione: Dirigente, Funzione Strumentale per l'Inclusione e referenti aree Ptof d'istituto: P06 integrazione alunni con disabilità, P07 - alunni con DSA e BES, P11 – inclusione alunni stranieri

Il Protocollo è un documento operativo che si propone come una guida informativa per docenti, personale scolastico e genitori, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con BES.

Tale protocollo, deliberato dal Collegio dei Docenti ed annesso al PTOF, è parte integrante del Piano per l'Inclusione.

Il Protocollo è presente sul sito dell'Istituto nell'area Inclusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'adozione del Protocollo di Inclusione degli alunni con BES consente di attuare le indicazioni normative vigenti, elencate alla fine del presente documento per garantire una migliore leggibilità del documento.

FINALITÀ

Tale protocollo si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'inclusione;
- facilitare l'ingresso a scuola degli allievi con BES, supportarli nella fase di adattamento e sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente scolastico, favorendo un clima di accoglienza;
- informare adeguatamente il personale coinvolto;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi, durante il percorso di istruzione e di formazione.

Delinea inoltre prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (soggetti coinvolti: ruoli e compiti, documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della scuola);

- educativo/didattico (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogico-didattica, coinvolgimento delle famiglie degli alunni);
- sociale (coinvolgimento delle famiglie degli alunni, collaborazione con il territorio per la costruzione del progetto di vita dell'alunno).

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

PRASSI AMMINISTRATIVO-BUROCRATICHE

I SOGGETTI E LA DOCUMENTAZIONE

Gli attori del percorso di inclusione scolastica sono: gli alunni, la famiglia, la scuola, l'ASL, il territorio.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono così individuati:

Alunni con certificazione di disabilità	Alunni con disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)	Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali	
Certificazione ai sensi della L.104/92 art.3 commi 1 o 3	Certificazione ai sensi della L.170/10 (Diagnosi con Relazione clinica/Diagnosi rilasciata da specialisti USL o da soggetti accreditati)	Relazione clinica per Disturbi Evolutivi (non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010)	Relazione pedagogico-didattica e delibera del Consiglio di Classe/Team dei docenti nella Primaria ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M.8/13 e Nota del 22/11/2013

Progetto Inclusione: fasi principali

FASI E TEMPI	ATTIVITÀ	PERSONE COINVOLTE
Iscrizione Entro i tempi stabiliti	L'Istituto organizza, prima dell'iscrizione, un'assemblea per uno scambio di informazioni. Su richiesta la famiglia può visitare la scuola e vedere l'ambiente in cui verrà inserito il bambino (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali). I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la	Dirigente, Collaboratore del D.S., insegnanti coinvolti e genitori

	certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria dell'Istituto.	
Pre accoglienza Entro maggio	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e l'ordine di scuola successiva (personale, struttura, attività, ecc.)	Docenti coinvolti dei due ordini di scuola
Condivisione di passaggio di informazioni Entro maggio/giugno	Presentazione del caso dell'alunno con BES in occasione dell'incontro dell'equipe, al referente BES e al coordinatore di sede della scuola che accoglie il bambino. In occasione della formazione delle classi (protocollo continuità SI-SP e SP-SSPG) vengono presentati in modo generale tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà (secondo le modalità stabilite dal collegio docenti).	Insegnanti di classe e di sostegno coinvolti dei due ordini di scuola, genitori, equipe medica
Accoglienza Inizio anno scolastico	Durante i primi giorni di scuola sono realizzate attività finalizzate ad un positivo inserimento degli alunni nella nuova scuola, con particolare riguardo agli alunni con BES. Nel primo periodo scolastico saranno condotte osservazioni sistematiche al fine di comprendere come l'alunno/a reagisce al nuovo inserimento, le sue modalità di relazionarsi nel nuovo contesto e le sue potenzialità. I dati raccolti costituiranno la base per la stesura del PEI o del PDP.	Insegnanti di classe e insegnanti per attività di sostegno, genitori.

SCUOLA E FAMIGLIA: RUOLI DEL PERSONALE E COMPITI DEGLI ATTORI

DIRIGENTE SCOLASTICO
<ul style="list-style-type: none"> - Individua risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; - approva i gruppi classe proposti dalla commissione; - assegna gli insegnanti per attività di sostegno con il supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; - promuove attività di formazione/aggiornamento; - cura i rapporti con le amministrazioni locali (Comuni, Asl, Associazioni, ecc.); - figura di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.
FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Analizza i bisogni formativi degli alunni con disabilità, BES, DSA; - Coordina il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno in collaborazione con i referenti per il sostegno della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; - Rileva le situazioni di disagio; - Coordina le attività di inclusione in collaborazione con il relativo referente;

<ul style="list-style-type: none"> - Si raccorda con i Consigli di classe, di interclasse, di intersezione; - partecipa al GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione d'Istituto); - Programma il Piano Annuale per l'inclusione; - Tiene i contatti con l'ASL; - Interviene, sostiene ed integra gli alunni non Italofofoni.
I REFERENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DEI TRE ORDINI DI SCUOLA:
<ul style="list-style-type: none"> - Partecipano agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari (riunioni dei diversi GLO -gruppi di lavoro operativi per l'inclusione) - Collaborano con il Dirigente Scolastico; - Collaborano con la funzione strumentale per Inclusione; - Organizzano e programmano gli incontri tra scuola e famiglia; - Partecipano al GLI (Gruppo Lavoro Inclusione di Istituto); - Fissano il calendario delle attività del gruppo - Coordinano il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell'anno scolastico e le buone pratiche sperimentate; - Collaborano con la Segreteria per la gestione dei fascicoli personali degli studenti con disabilità; - Gestiscono il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'Istituto al fine di perseguire la continuità educativo didattica; - Individuano ausili e sussidi particolari; - Promuovono le iniziative relative alla sensibilizzazione per l'integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento; - Promuovono la formazione degli insegnanti di sostegno in servizio.
IL REFERENTE PER L'INCLUSIONE BES/ DSA
<ul style="list-style-type: none"> - Collabora con il Dirigente Scolastico; - Rende disponibili al personale la normativa e i modelli PDP da compilare; - Promuove azioni di formazione circa gli alunni con bisogni educativi speciali; - Partecipa al GLI (Gruppo Lavoro Inclusione di Istituto); - Cura la raccolta della documentazione.
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DEI DOCENTI
<ul style="list-style-type: none"> - Accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento; - Analizzano la situazione e la definizione dei bisogni dello studente; - Rendono efficaci i tempi dedicati all'analisi delle situazioni, alla progettazione e alla condivisione dei vari progetti attuati; - Si adoperano nell'individuare e proporre risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire i processi di inclusione; - Si assumono la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli interventi didattici per favorire un clima positivo di apprendimento e di collaborazione con famiglia e territorio; Partecipano alla progettazione, alla valutazione individualizzata di progetti che riguardano gli studenti con BES; - Fanno parte del GLO dell'alunno con disabilità (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione)

<p>Per la compilazione del PEI è importante che il CdC stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente, tenendo conto degli obiettivi raggiungibili in relazione al punto di partenza dello studente e quanto stabilito dai Piani di Studio.</p>
<p style="text-align: center;">DOCENTE DI SOSTEGNO</p>
<p>La figura dell'insegnante "di sostegno" è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 che individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata. A questo proposito è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità); - partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe; - garantisce un reale supporto al CdC nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative; - svolge un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con disabilità certificata; - concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative; - conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base di metodologie particolari; - assiste l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e concordate con la Commissione d'esame; - facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. <p>L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno o, meglio, per attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire.</p>
<p style="text-align: center;">DOCENTE CURRICOLARE</p>
<ul style="list-style-type: none"> - favorisce la piena partecipazione degli alunni con BES al normale contesto di apprendimento definendo - gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili; - collabora e partecipa alla formulazione del PEI e del PDP; - favorisce un clima positivo di collaborazione con famiglia e territorio.
<p style="text-align: center;">DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE</p>
<p>Per gli alunni (L.170/10) con diagnosi clinica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordina con il team docenti la redazione e l'aggiornamento dei documenti; - cura la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell'alunno e i rapporti tra scuola, famiglia, operatori sanitari e socio-assistenziali che seguono l'alunno.

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE /EDUCATORE¹

L'assistente all'autonomia e comunicazione/educatore (si veda anche nota a piè di pagina) è una figura professionale che svolge il proprio servizio presso le Istituzioni Scolastiche.

Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni con disabilità, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione con compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno - per questo possono lavorare in compresenza – e con questi deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI .

L'assistente/educatore è infatti affidato all'alunno (e non alla classe), non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale.

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'inclusione scolastica.

Sintetizzando l'assistente/educatore:

- costruisce- in accordo con i docenti di classe- un proprio piano di lavoro all'interno del PEI per l'alunno con disabilità;
- deve evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- assume conoscenze complete sull'alunno con certificazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno - ai lavori di predisposizione del Piano Educativo Individualizzato;
- garantisce il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno con certificazione di disabilità;
- interagisce con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- propone quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno dell'alunno con certificazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- collabora con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- sottoscrive una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica. Aiuta l'alunno negli spostamenti interni, in mensa, nei servizi in base alle attività previste nel PEI qualora se ne ravvisi la necessità.

¹ La normativa nazionale, recepita anche dalla L. 104/92 art. 13 c. 3, parla solo di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali". Il supporto dell'educatore è stato successivamente previsto da varie norme regionali, ma non in tutto il territorio nazionale, e non è stato definito in modo univoco quali siano i compiti e i percorsi di formazione di queste ed altre figure professionali. Secondo il DL 66 del 2017 art. 3 c. 4 dovrebbero essere individuati criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, ma per adesso non c'è ancora niente.

PERSONALE DI SEGRETERIA
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisisce la documentazione necessaria; - Verifica la completezza del fascicolo personale; - Collabora con il Dirigente e con le figure preposte per tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi.
FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"> - Provvede ad avviare una valutazione psico – pedagogica del proprio figlio/a, in presenza di difficoltà di apprendimento, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, secondo le modalità previste dalla normativa; - Consegna alla scuola la diagnosi, i verbali e tutti i documenti di aggiornamento; - Condivide e firma la documentazione dei PEI o PDP; - Partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) ; - Verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti; - Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.

DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/’92

FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE
<p>Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine del suo percorso scolastico o al mancato rinnovo della condizione di disabilità.</p> <p>La consultazione risulta importante perché consente ai soggetti coinvolti di reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico.</p> <p>La documentazione viene raccolta durante tutto l’anno scolastico e depositata, man mano, all'Ufficio alunni dell’Istituto, dalla famiglia e/o dai Servizi e dall’insegnante di sostegno.</p>
CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (ART.2, D.P.R.24.02.1994)
<p>Contiene l’indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all’assistenza.</p> <p>Iter certificazione – diagnosi clinica</p> <p>I genitori dell’alunno che intende accedere ai benefici stabiliti dalla legge 104/92 artt.12 e 13, possono attivare le procedure amministrativo-sanitarie di seguito riassunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recarsi dal Medico di Medicina generale e/o dal Pediatra di libera scelta e farsi rilasciare l’impegnativa con la prescrizione della visita specialistica da effettuare con il Neuropsichiatra infantile della ASL - Prenotare la visita specialistica; - Dopo la visita il Neuropsichiatra redige il certificato medico che viene rilasciato al genitore - Il genitore cura la redazione e la trasmissione telematica della domanda all’INPS, attraverso i soggetti abilitati - L’INPS darà riscontro alla richiesta dei genitori non oltre 30 giorni dalla data di presentazione - La commissione medica integrata redige e rilascia al genitore la “Certificazione di accertamento della condizione di disabilità ai fini della presa in carico per l’inclusione scolastica - I genitori trasmettono, nel più breve tempo possibile, tale certificazione di disabilità all’Unità di valutazione multidisciplinare, all’ente locale e all’istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della

predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
PROFILO DI FUNZIONAMENTO
<p>È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il Profilo di Funzionamento è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF, ai fini della formulazione del PEI. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo. Comprende la <i>Diagnosi Funzionale</i> ed il <i>Profilo Dinamico Funzionale</i>. E' un documento di competenza dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL con la collaborazione dei genitori e la partecipazione di un rappresentante della scuola.</p> <p>Nella fase transitoria di attuazione delle norme, se non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.²</p>
OSSERVAZIONE BASATA SUL MODELLO ICF
<p>L'osservazione dell'alunno è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi educativo-didattici. L'attenta e sistematica osservazione del bambino o della bambina, a partire dalla Scuola dell'Infanzia (osservazione che deve continuare, in linea con lo sviluppo evolutivo e con i necessari cambiamenti che accompagnano la persona, per tutto il ciclo di studi, rinnovandosi ad ogni nuovo anno), mira a mettere in evidenza i punti di forza sui quali muovere l'azione educativo-didattica. Per tale osservazione possono essere impiegate le griglie di osservazione basate su modello ICF.</p>
Piano Educativo Individualizzato - PEI
<p>Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che individua gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.</p> <p>Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento (in assenza di quest'ultimo della diagnosi funzionale), avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in</p>

² A novembre 2022 sono state pubblicate le Linee Guida per la redazione del Profilo di Funzionamento; prima di questa data (e forse ancora per un po' di tempo), i documenti disponibili per la redazione del PEI rimangono la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Nel DM 182/20, art. 5 c. 3, è scritto: «Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.» Il DM non dice però chi li deve approvare per gli alunni di nuova certificazione o eventuali rinnovi. Per la DF non dovrebbe porsi il problema, essendo rimasta di competenza dell'UVM dell'ASL, ma non è scontato chi debba in questa fase redigere un nuovo PDF (fra l'altro abolito dal DLgs 66/17).

<p>progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse personali da destinare all'assistenza, all'autonomia, e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.</p> <p>È compilato e approvato in via definitiva³, di norma, non oltre il mese di ottobre e soggetto a revisioni; è prevista una verifica intermedia e una verifica finale entro giugno.</p> <p>È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">PEI provvisorio⁴</p>
<p>La redazione del PEI provvisorio riguarda gli alunni che entrano a scuola per la prima volta o che vengono certificati durante l'anno in corso e che quindi non hanno ancora un PEI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso di alunni neoiscritti, cioè alunni che entrano per la prima volta in una scuola italiana, il GLO competente per la redazione del PEI provvisorio è costituito nella scuola di destinazione (alunno iscritto all'infanzia per la prima volta, alunno iscritto alla primaria che non ha frequentato la scuola dell'infanzia, alunno che proviene dall'estero, alunni che terminano un periodo di istruzione parentale) 2. nel caso di alunni di nuova certificazione già frequentanti, il GLO competente per la redazione del PEI provvisorio è costituito nella scuola frequentata dall'alunno 3. nel caso di alunni di nuova certificazione già frequentanti in passaggio, se la certificazione è presentata nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, il GLO competente per la redazione del PEI provvisorio è costituito nella scuola attualmente frequentata che li conosce
<p style="text-align: center;">PROGETTO INDIVIDUALE</p>
<p>È un documento redatto dal competente Ente locale.</p> <p>La redazione del progetto individuale va richiesta dai genitori all'Ente locale di appartenenza. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite in collaborazione con le istituzioni scolastiche.</p> <p>La richiesta della redazione del Progetto Individuale può essere inoltrata all'ente locale dopo il rilascio dell'accertamento della condizione di disabilità e la redazione del Profilo di Funzionamento.</p>
<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI L. 104/92</p> <p>La valutazione degli alunni certificati L. 104/92 è riferita al PEI, strumento di progettazione nel quale sono espressi i criteri didattici seguiti per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti previsti per tutte o per alcune delle discipline medesime.</p> <p>La valutazione è di esclusiva competenza del personale docente; tutti i docenti della classe concorrono al successo formativo del percorso scolastico dell'alunno e quindi della sua valutazione.</p>

³ Si ricorda che l'espressione "in via definitiva" usata dal decreto ha lo scopo di distinguere il PEI redatto all'inizio dell'anno scolastico dal PEI redatto "in via provvisoria" di giugno, ma certamente il documento può essere modificato anche nel corso dell'anno scolastico in quanto rappresenta uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che appare necessario.

⁴ DM 182/2020 art. 3 Linee guida

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE ALUNNI CERTIFICATI L. 104/92

La sottocommissione, sulla base del PEI [...] predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale." (DL 62/17 art. 11 c. 6).

"Differenziate" in questo caso significa semplicemente *diverse*, cioè le prove possono essere personalizzate liberamente non solo rispetto ai contenuti, ma anche al tipo di somministrazione. La sottocommissione, come modalità di personalizzazione, può anche prevedere la riduzione del numero di prove.

Aiuti tecnici e sussidi didattici: i candidati con disabilità certificata L. 104/92 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico.

Valore degli esami finali: le prove "diverse" hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Alunni certificati L.104/92 assenti agli esami finali: ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato è rilasciato un attestato di credito formativo valido a tutti gli effetti per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Valutazione: nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PEI.

Rilascio Diploma: nel diploma finale e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento dell'esame.

**TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON DSA
AI SENSI DELLA L. 170/2010
RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA**

È compito della scuola svolgere attività di individuazione precoce dei casi di DSA distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e dare comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti (Lg. 170/2010 art.3).

L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in lettura, scrittura, calcolo;
2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
3. segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

DOCUMENTI ALUNNI DSA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Fascicolo personale	Il fascicolo personale dell'alunno presenta una sezione dedicata a cura del personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica. Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.	Nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante coordinatore di classe. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).
Scheda di osservazione	I docenti dei consigli di classe/Team dei docenti di Primaria, avranno cura di compilare la suddetta griglia all'interno del PDP.	Propedeutica per la redazione dei PDP.
DIAGNOSI con RELAZIONE CLINICA (CERTIFICAZIONE) Fornisce la diagnosi con relativo codice nosografico e le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le	Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva. La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private	

misure dispensative da adottare	<p>in cui operano questi specialisti.</p> <p>Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali il Cdc definisce gli interventi educativi e didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.</p> <p>La diagnosi di uno specialista privato deve essere accettata dalla scuola per la stesura del PDP in attesa della certificazione validata dall'ASL e/o altri soggetti accreditati.</p>	
<p>Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati dal Cdc. Questo documento raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e trasmesse dalla famiglia. - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati. <p>I modelli per la stesura del PDP sono presenti in versione scaricabile nella sezione BES del sito dell'Istituto.</p>	<p>L'insegnante coordinatore di classe in collaborazione con il Cdc/Team dei docenti di Primaria definisce le linee del PDP e ne cura la stesura materiale. La richiesta di consultazione della diagnosi/certificazione va fatta ai Referenti BES dell'Istituto, o direttamente alla segreteria. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente. Questa condivisione è necessaria al fine di un utilizzo maggiormente efficace, sia a casa che a scuola, degli strumenti compensativi.</p>	<p>Entro il 30 novembre in presenza della certificazione/diagnosi già agli atti della Scuola. Il documento viene firmato da tutti gli insegnanti del Cdc/Team dei Docenti di Primaria (o dal coordinatore in nome del C.d.c. - dopo che i docenti hanno preso visione e hanno accettato il documento-). Il coordinatore di classe consegna una copia alla famiglia e due copie al Referente BES, di cui una rimarrà agli atti della Scuola, debitamente protocollata e firmata dalla Dirigenza, l'altra da conservare presso il Registro dei Verbali.. Nel Registro si annoterà l'incontro scuola-famiglia per accettazione/rinuncia e/o semplice presa visione PDP. Per le diagnosi/certificazioni che giungono agli atti oltre il 30 novembre il PDP va sempre redatto anche se in prossimità del termine delle attività didattiche. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.</p>

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una migliore prestazione possibile.

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame il candidato con DSA sostiene le stesse prove dei compagni; può usufruire di tempi più lunghi ed usare strumenti compensativi. Non sono previste prove equipollenti tranne in caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. In tal caso la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A) Altri Disturbi Evolutivi Specifici con diagnosi clinica non ricadenti nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. Essi sono:

- Deficit del linguaggio
- Deficit delle abilità non verbali
- Deficit della coordinazione motoria
- ADHD
- Disturbo oppositivo-provocatorio
- Disturbo della condotta
- Disturbo d'ansia
- Funzionamento Intellettivo Limite – FIL
- Disagio da funzionamento cognitivo ad alto o altissimo potenziale (GIFTED CHILDREN),

B) svantaggio socio-linguistico- culturale,

C) famiglie in difficoltà, alunni in ospedale, istruzione domiciliare

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

A) In presenza di **diagnosi per disturbi ed altre patologie non certificabili** dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010, ma che hanno un fondamento clinico (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo ecc.), il CdC o Team docenti può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i

bisogni e la convenienza. Il CdC/Team docenti è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, nel rispetto della tutela dei bisogni educativi dell'alunno.

B) È compito della scuola rilevare la situazione di **svantaggio socio-linguistico-culturale** relativo all'apprendimento e attivare progettualità individualizzate e personalizzate che possono essere formalizzate in un PDP. Il CdC/team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva. C) La scuola collabora attivamente con famiglie in situazioni di oggettivo e grave impedimento alla normale fruizione del servizio scolastico e ne accoglie eventuali richieste di aiuto. Nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di **istruzione domiciliare**. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti.

Il **servizio scolastico ospedaliero** è assicurato alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere con sezione di scuola ospedaliera, al fine di garantire il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.

DOCUMENTI ALUNNI CON BES PER DISTURBI EVOLUTIVI (o altre patologie) NON CERTIFICABILI

DOCUMENTI ALUNNI CON BES PER SVANTAGGIO SOCIO-LINGUISTICO-CULTURALE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Il CdC/team docenti è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (anche in presenza di richiesta dei genitori accompagnate da diagnosi clinica, ma non certificabile ai sensi della L. 104/92 o L. 170/10)	Il docente coordinatore di classe cura la stesura del PDP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori; cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe/Team dei docenti nella Primaria con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PDP, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. L'adozione delle misure è collegiale.	Ogni qualvolta il CdC/Team dei docenti di Primaria rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: a) particolari condizioni di svantaggio sociale, debitamente documentate ; b) svantaggio linguistico-culturale, derivante dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, con particolare

<p>Piano Didattico Personalizzato Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente, per consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la sua piena partecipazione.</p> <p>Indica gli interventi individualizzati e personalizzati volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico. Specifica le eventuali temporanee misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati da tutti gli insegnanti. Questo documento raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni recepite; - l'individuazione delle eventuali misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati. 		<p>riguardo agli studenti N.A.I. (Nuovi Arrivati in Italia).</p> <p>Il documento viene firmato da tutti gli insegnanti del Cdc/Team dei Docenti di Primaria (o dal coordinatore in nome del C.d.c. - dopo che i docenti hanno preso visione e hanno accettato il documento-). Il coordinatore di classe consegna una copia alla famiglia e due copie al Referente BES, di cui una rimarrà agli atti della Scuola, debitamente protocollata e firmata dalla Dirigenza, l'altra da conservare presso il Registro dei Verbali.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.</p>
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.</p> <p>Al momento della valutazione è necessario tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza.</p> <p>A tal fine è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare modalità di verifica; - stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. <p>La valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.</p>		

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte e orali, non usufruendo delle misure dispensative temporaneamente attivate; potrà comunque avvalersi degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno.

TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI STRANIERI

MODALITA' DI ISCRIZIONE		
DOVE	QUANDO	DOCUMENTI NECESSARI
PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA	in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale	<ul style="list-style-type: none">- di nascita;- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti; essi proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito);- certificato di vaccinazione (la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99; il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico-sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione)- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero.

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte.

Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate.

Il collegio dei docenti ha la facoltà di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- 1) dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- 2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- 3) del corso di studi eventualmente seguito;
- 4) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94).

L'iscrizione può essere decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all'età anagrafica; per classe diversa s'intende non solo la classe inferiore, ma anche quella superiore. Naturalmente, l'individuazione della classe fatta dal collegio dei docenti, vale solo all'interno della scuola di competenza di quel collegio, dato che per l'iscrizione ad una scuola diversa è competente un altro collegio. Nel determinare la classe cui va iscritto l'alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più 'correggere' errori di valutazione iniziali. Il criterio dell'età deve restare quello prevalente nel decidere l'assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di ogni caso; l'eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell'anno scolastico ai fini di una non ammissione alla classe successiva.

La C.M. 205 del '90 raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti. L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolarne l'inserimento. È importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA

Ai genitori e all'alunno, accompagnati dall'insegnante designato, viene presentata la classe di assegnazione. L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia e fornisce alcune prime informazioni organizzative (l'elenco del materiale, la merenda, le modalità di comunicazione, i colloqui ecc.). Alla prima accoglienza non viene data eccessiva enfasi attraverso attività straordinarie che potrebbero imbarazzare l'alunno ed ottenere l'effetto paradossale di farlo sentire maggiormente estraneo e "osservato". Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcuni momenti per la prima conoscenza dei nomi dei compagni. Si può proporre agli alunni della classe di accompagnare il compagno neoarrivato a

visitare la scuola e di preparare alcune schede illustrate che "raccontino" quali attività si fanno a scuola, quando ecc.

Il Team docenti:

1. rileva i bisogni specifici di apprendimento (anche attraverso la somministrazione di schede di accoglienza);
2. individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina (anche attraverso la stesura di un Piano Didattico Personalizzato);
3. favorisce l'integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 3 della Costituzione Italiana;
- Art. 34 della Costituzione italiana;
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948);
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848);
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976);
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959); Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176);
- Legge Quadro n. 104/1992 e successivi decreti applicativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- L. 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Circolare MIUR, 7 agosto 1998, n. 353 Prot. n. 11718 “Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere”
- D.P.R. n. 394, 31/08/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Nota MIUR 3390 del 30 novembre 2001 - Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Legge 28 marzo 2003, n.53; “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.
- Nota MIUR 829 del 16 febbraio 2006 - Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri

- La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri - MIUR- ottobre 2007
- La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 18/2009;
- Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 – Linee guida sull'integrazione degli alunni con disabilità;
- Nota MIUR n. 6013 del 04/12/2009 – Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione / iperattività)
- Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. La Legge riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e sancisce la necessità di: - favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; - incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; - assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
- Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Il decreto, recante il Regolamento applicativo della L.170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3);
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Con il termine BES si intendono: - alunni con disabilità - alunni con DSA - alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
- Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES;
- NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l'Inclusività;
- Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013;
- Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti;
- Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- Nota MIUR prot.n. 7443 del 18 dicembre 2014 – Alunni adottati – Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- DPCM 185/2006 - "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" in riferimento alla Legge 289/2002;
- 2008 - Intesa Stato Regioni sulle modalità ed i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno disabile finalizzata a coordinare gli interventi delle varie istituzioni pubbliche coinvolte nell'integrazione attraverso accordi di programma (regionali, provinciali, territoriali);
- DPR 22/2009 - "Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni";
- D.M. 16 novembre 2012, n. 254 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione"
- Nota MIUR 19 febbraio 2014, prot. 4233- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri";
- Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

- D.Lgs. n.66, 13 aprile 2017 – “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”
- D.Lgs n. 62, 13 aprile 2017,–“ Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”
- D.Lgs. n. 96, 7 agosto 2019–“ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.
- Decreto Interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di PEI”
- Circolare MIUR 30 novembre 2021, prot. n. 29452 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;
- Linee guida MIUR, marzo 2022 “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori”
- “Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS” novembre 2022 –Ministero della salute